



COMUNE DI VAL LIONA

provincia di Vicenza

C.A.P. 36044 - Piazza Marconi n.1

☎ 0444 889522 / 0444 889989 📠 0444 889469

Cod. Fisc. E Part. IVA 04078130244

comune.valliona.vi@pecveneto.it

Spett.le

Comune di Val Liona
Piazza Marconi, 1 – Val Liona

OGGETTO:

Iniziativa di sostegno all'occupazione mediante contributi (pari all'addizionale comunale IRPEF) ai datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati con domicilio fiscale in Comune di Val Liona.

DOMANDA DI RIMBORSO. ANNO DI IMPOSTA 2020.

Il sottoscritto _____, residente in

(cognome e nome di chi sottoscrive la domanda)

(Provincia di _____)

Via _____ n.civico _____

(con recapito telefonico -fisso o cellulare- _____)

(con indirizzo mail: _____)

IN NOME E PER CONTO

di _____

(denominazione dell'Impresa o cognome e nome del Professionista o del lavoratore autonomo)

con sede in Via _____ n.civico _____

(con recapito telefonico -fisso o cellulare- _____)

(con indirizzo mail: _____)

con riferimento al "Regolamento sui criteri di erogazione di contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori con domicilio fiscale a Val Liona" (riportato per intero in calce alla presente domanda) approvato con Delibera di Consiglio comunale n.61 del 17/10/2019,

CHIEDE

di essere beneficiario del contributo in oggetto indicato come da disposizione di cui all'art. 5 del regolamento comunale (ART. 5 VALORE DEL CONTRIBUTO. Il contributo a fondo perduto (da ritenersi omnicomprensivo di eventuali oneri fiscali previsti per legge) verrà corrisposto annualmente all'impresa in un'unica soluzione e sarà pari all'addizionale comunale calcolata e trattenuta sui redditi corrisposti al lavoratore nell'anno di assunzione, e nei due esercizi successivi. Il contributo verrà riconosciuto alle imprese, che abbiano stipulato da almeno 6 mesi alla data dell'istanza per l'ottenimento del contributo, contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed a tempo indeterminato con disoccupati, fiscalmente domiciliati nel territorio del Comune di Val Liona, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego. L'assunzione dovrà risultare da Certificazione Unica).

e, al contempo, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera o in caso di formazione o utilizzo di atti falsi (DPR 445/2000),

DICHIARA

quanto segue (*barrare con una croce*):

- Di essere regolarmente iscritto e attivo nel Registro delle Imprese al n.° _____
- Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
- Di non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis) (cfr art.4 Regolamento comunale "Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUCE serie L n. 352 del 2012.2013. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare Euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013. Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica"
- Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
- Di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- Di essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- Di non essere una azienda pubblica o una impresa il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
- Di non essere un datore di lavoro domestico
- Di non essere una impresa che ha assunto lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, provenienti da imprese controllate, collegate, controllanti;
- Di non essere una impresa che ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione con i lavoratori per i quali si chiede il contributo, nei 12 mesi precedenti l'assunzione.

Dichiara infine di essere a conoscenza che il Comune di Val Liona, ai sensi dell'art. 13 della Legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzerà i dati presenti in questa dichiarazione ai soli fini esclusivi dell'esecuzione di tutti i procedimenti per i quali la stessa viene resa.

Il sottoscritto chiede che il contributo eventualmente concesso sia accreditato presso il seguente conto:

COORDINATE BANCARIE - IBAN

IBAN coordinate bancarie

Paese	CIN Eur	Cin	ABI(Banca)	CAB(Sportello)	Numero Conto															

Titolare del Conto: Sig. _____

Banca: _____ Agenzia di _____

ALTRE EVENTUALI DICHIARAZIONI/ EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI DA INTEGRARE E ANNOTAZIONI VARIE

TERMINE di scadenza della presentazione della domanda all'Ufficio Segreteria/Protocollo del Comune di Val Liona:

30 Aprile 2021 ore 12,00.

Elenco degli Allegati uniti alla presente Domanda (*apporte una croce*):

- Certificazione Unica CU Anno 2020**
- Iscrizione alle Liste del Centro per l'Impiego**
- Altro**

Val Liona, il _____

In fede

Firma del richiedente

Avvertenze:

La presente dichiarazione, comprendente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto notorio, ai sensi dell'Art. 38 del D.P.R.445/2000 può essere sottoscritta dall'interessato:

- in presenza di un dipendente addetto all'Ufficio Segreteria/Protocollo
- unitamente ad una fotocopia non autentica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore se consegnata al protocollo, inviata tramite fax, o a mezzo posta.

Riservato all'Ufficio:

Attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione è stata posta in mia presenza dal/dalla Sig./a _____ identificato/a mediante:

- conoscenza personale;
- estremi del documento di identità _____

Val Liona li _____

L'Addetto _____

REGOLAMENTO SUI CRITERI DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI CON DOMICILIO FISCALE A VAL LIONA

approvato con Delibera di Consiglio comunale n.61 del 17 ottobre 2019

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.241 del 07.08.1990, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono lavoratori con domicilio fiscale a Val Liona. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o in altri atti normativi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e del Comune stesso che dettano la disciplina per la concessione di contributi, ausili finanziari e benefici economici.

ART. 2 – FINALITÀ

Il Comune di Val Liona, a fronte del prolungamento della crisi occupazionale e della crescita del livello di disoccupazione in ambito locale, intende favorire la ripresa economica attraverso un'azione di sostegno diretto all'occupazione, prevedendo la concessione di contributi a fondo perduto ai soggetti di cui all'art. 3 che effettuano assunzioni – a tempo indeterminato o determinato – di disoccupati con domicilio fiscale nel Comune di Val Liona, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

L'Amministrazione Comunale procede, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, al riparto su apposito capitolo, delle risorse che intende destinare al contributo.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere al contributo del presente bando i professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese di tutti i settori, che alla data della presentazione della domanda:

1. risultino regolarmente iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
2. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
3. non rientrino nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg.(CE) n.1407 del 2013 (de minimis);
4. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e non siano sottoposte a procedure concorsuali;
5. applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale;
6. siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

Non sono ammesse ai benefici:

- le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche.
- i datori di lavoro domestico
- le imprese che abbiano assunto lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, provenienti da imprese controllate, collegate, controllanti;
- le imprese che assumano lavoratori, rispetto ai quali chiedono il contributo, che abbiano intrattenuto con gli stessi, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, un altro rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'esclusione dei benefici del bando, al momento della presentazione della domanda.

ART. 5 – VALORE DEL CONTRIBUTO

Il contributo a fondo perduto (da ritenersi omnicomprensivo di eventuali oneri fiscali previsti per legge) verrà corrisposto annualmente all'impresa in un'unica soluzione e sarà pari all'addizionale comunale calcolata e trattenuta sui redditi corrisposti al lavoratore nell'anno di assunzione, e nei due esercizi successivi.

Il contributo verrà riconosciuto alle imprese, che abbiano stipulato da almeno 6 mesi alla data dell'istanza per l'ottenimento del contributo, contratti di lavoro dipendente a tempo determinato ed a tempo indeterminato con disoccupati, fiscalmente domiciliati nel territorio del Comune di Val Liona, iscritti nelle liste del Centro per l'impiego.

L'assunzione dovrà risultare da Certificazione Unica.

ART. 6 – REGIME DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (CE) 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUCE serie L n. 352 del 2012.2013.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una "impresa unica" non può superare Euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto indicati nell'art.1 del Regolamento (CE) 1407/2013.

Le imprese in difficoltà non sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento e sono quindi autorizzate a ricevere aiuti "de minimis" e il Regolamento citato si applica agli aiuti concessi alle imprese anche sotto forma di impresa unica.

Il contributo non è incompatibile con altre agevolazioni statali o regionali destinate alla medesima finalità o previste dalla vigente normativa.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, della C.U. (relativa all'anno precedente) e dell'attestato di iscrizione al Centro per l'impiego del neo assunto secondo la modulistica predisposta dagli uffici comunali.

ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà erogato per l'anno di assunzione e per i due esercizi successivi per i soli assunti nel 2020.

L'iniziativa potrà essere prorogata per gli assunti negli anni successivi al 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale e successiva deliberazione della Giunta Comunale.